

n. 62 del 9/12/2016

**Regolamento Mercato Contadino di Sassuolo
riservato agli imprenditori agricoli.**

**Istituito con Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 31/03/2009
in applicazione del D. M. del 20/11/2007, emanato in attuazione della
Legge 27/12/2006 n. 296.**

Art. 1

DEFINIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO

1. Il Mercato Contadino di Sassuolo è disciplinato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della Legge 27/12/2006 n. 296, dal presente Regolamento, dal Disciplinare adottato dalla Giunta municipale e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
2. Il mercato ha svolgimento annuale con periodicità settimanale il sabato. La periodicità potrà essere modificata con provvedimento del Dirigente su richiesta degli imprenditori agricoli partecipanti. Non avranno luogo le edizioni che coincidono con giornate festive, tranne l'effettuazione di eventuali mercati straordinari.
3. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a. l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b. l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c. l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d. l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, tra i quali si individua a priori l'esaurimento dei prodotti posti in vendita, motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie o difficoltà climatiche, vale a dire qualora tali condizioni meteorologiche provochino la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - e. l'orario entro il quale devono presentarsi gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti;
 - f. le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Dirigente, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, dandone tempestiva informazione agli interessati ed alle Associazioni di categoria.

5. Con ordinanza del Dirigente potranno essere effettuate edizioni straordinarie del Mercato Contadino in aree, in giorni ed orari anche diversi da quelli stabiliti.
6. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere trasferita in aree alternative, anche temporaneamente, con ordinanza del Dirigente.

Art. 2 AMMISSIONE AL MERCATO

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato Contadino di Sassuolo, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 228/2001.
2. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende dei soci devono essere ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla sede legale risultante dal registro.
3. I posteggi vengono assegnati tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari e dei punti luce.
4. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo 4.
5. Ai sensi del D.M. 20/11/2007, art. 4, comma 4, 1° periodo, al fine di favorire la fruibilità del mercato agricolo, qualora vi sia spazio sufficiente, è data la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato stesso.
Nel disciplinare di cui all'art.4, comma 3 del D.M 20/11/2007 vengono meglio specificati i generi merceologici ammessi per non creare concorrenza sleale agli operatori del mercato contadino.

Art. 3 ASSENZE

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato dall'ordinanza sindacale sono considerati assenti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, lettera d).

3. Non sono conteggiate:

- a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata l'assenza per causa di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 30 gg successivi.
- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi vacanti vengono assegnati a imprenditori agricoli che, entro l'orario fissato dall'ordinanza sindacale, si presentino sul mercato e che siano in possesso dei requisiti di ammissione al mercato di cui all'art.2, comma 1 e 2. La visura camerale, insieme alla notifica ai fini igienico sanitari, deve essere esibita agli agenti di Polizia Municipale presenti.
2. L'assegnazione alla spunta avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti, formata:
 - a) da coloro che avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato Contadino, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili;
 - b) in caso di parità di posizione nella graduatoria di spunta saranno considerate le presenze effettive (cioè il numero di volte che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino), che l'operatore via via riesce a maturare.
 - c) in caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà a sorteggio;

Art. 5

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Nella sistemazione del mercato è necessario assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita da parte dei produttori agricoli itineranti e di commercianti itineranti nel raggio di 500 mt. dal perimetro dell'area del Mercato Contadino, salvo autorizzati.
3. Il Dirigente del servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al Mercato Contadino.

Art. 6

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, i veicoli adibiti al trasporto di merce, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.
3. gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 7

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola. I prodotti provenienti da altre aziende dovranno essere contrassegnati con altri appositi cartelli.
2. L'imprenditore agricolo spuntista ha l'obbligo di esibire copia della iscrizione alla Camera di Commercio e la notifica ai fini igienico sanitari.
3. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
5. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.
6. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.
8. L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato;
9. L'imprenditore agricolo è tenuto all'osservanza del Regolamento e del Disciplinare del Mercato Contadino di Sassuolo.

Art. 8
SANZIONI

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
 - a) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area in cui vige il divieto ;

2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:
 - a) non esibire copia della iscrizione alla CCIAA e notifica ai fini igienico sanitari da parte dell'imprenditore agricolo;
 - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del posteggio;
 - c) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
 - d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti;
 - e) non lasciare pulito lo spazio occupato;
 - f) non collocare nel posteggio i veicoli adibiti al trasporto della merce.

3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare del Mercato Contadino, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00:
 - a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal Regolamento e dal Disciplinare del Mercato Contadino;
 - b) non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;
 - c) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - d) non osservare le disposizioni relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel Disciplinare del Mercato Contadino;
 - e) non comunicare i prezzi praticati riguardanti i prodotti venduti e facenti parte del paniere definito a livello provinciale;
 - f) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;

4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione del successivo comma 6.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, la concessione di posteggio è revocata:
 - a) nel caso in cui il l'operatore agricolo non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'ammissione al mercato;
 - b) nel caso in cui l'operatore attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui al precedente comma 3, per più di due volte nell'arco di un'edizione del mercato;
 - c) nel caso di assenza dal mercato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, idoneamente giustificati tramite presentazione di apposita documentazione entro i 30 giorni successivi. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.
In caso di subingresso le assenze del cedente non si sommano con quelle del subentrante, il quale può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità
Non sono considerate assenze quelle causate da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori, in tal caso il mercato verrà annullato.

DISCIPLINARE DEL MERCATO CONTADINO DI SASSUOLO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2009
in applicazione del Decreto del Ministero delle risorse agricole e forestali 20/11/2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Regolamento
del Mercato Contadino di Sassuolo, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale
n. 62 del 9/12/2010

Art. 1

Obiettivi della manifestazione

1. L'Amministrazione comunale con l'istituzione del mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, si è prefissa il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione ed il luogo di commercializzazione;
 - garantire al consumatore un prodotto di provenienza certa;
 - favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all'ambiente dal trasporto delle merci;
 - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio;
 - creare prospettive di maggior reddito per i produttori agricoli locali.

Art. 2

Finalità del disciplinare

1. La finalità del presente disciplinare è di dettagliare le modalità di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato contadino, avuto riguardo degli obiettivi imprescindibili indicati al punto precedente.

Art. 3

Riferimenti normativi

1. Il Mercato Contadino, istituito e già regolamentato dal Regolamento del Mercato Contadino di Sassuolo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 31/03/2009, dal Disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 15/04/2009, è disciplinato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della legge 27/12/2006 n. 296, dal D.Lgs 228/2001, dal regolamento allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 9/12/2010, dal presente disciplinare e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 4

Denominazione e individuazione delle aree, dei posteggi, delle giornate e degli orari di svolgimento

1. Il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è denominato "Mercato Contadino di Sassuolo";
2. Il mercato si svolge sull'area pubblica dell'ex cantina Pedemontana in Via Po, il sabato con periodicità settimanale. Non avranno luogo le edizioni che coincidono con giornate festive, tranne l'effettuazione di eventuali mercati straordinari;
3. Numero massimo di posteggi: 40;
4. Gli orari di svolgimento della manifestazione sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000.

Art. 5

Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato Contadino in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18/5/2001 n. 228.
3. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende dei soci devono essere ubicate nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla sede legale risultante dal registro imprese.
4. I posteggi sono assegnati tramite sorteggio.
5. Dopo la prima assegnazione tramite sorteggio, le domande di assegnazione, fino al raggiungimento del numero dei posteggi stabiliti nell'art.4, sono accettate, in ordine cronologico di presentazione, se presentate da aziende agricole in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6. L'Assegnazione di ogni posteggio agli imprenditori agricoli dovrà garantire la maggior varietà di prodotti presenti al mercato, in modo che in presenza di più prodotti stagionali, non venga posto in vendita un unico prodotto.

Art. 6
Prodotti agricoli in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dall'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna;
 - b) provenire direttamente dall'azienda dell'imprenditore agricolo ammesso a partecipare al Mercato Contadino o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla precedente lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
 - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice;
3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.
4. E' vietata la vendita di animali vivi.

Art. 7
Vendita e altre attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici. Le attività didattiche devono essere concordate con l'amministrazione comunale;
 - b) attività di vendita di prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento trasformati e confezionati da parte degli imprenditori agricoli e dell'artigianato di servizio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva.
 - d) attività di vendita di attrezzature e prodotti collegati all'imprenditoria agricola.

Art. 8
Modalità di vendita

1. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando: banchi di vendita, distributori automatici per la vendita di latte crudo e automarket.
Per uniformità delle attrezzature mercatali, o a richiesta dell'imprenditore agricolo, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione degli operatori attrezzature di dimensioni e colori uguali, che saranno forniti a seguito di pagamento di apposito canone predeterminato dall'Amministrazione comunale a copertura dei costi.
2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 6 e 7, devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di ogni altra norma che disciplina la materia.
3. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206, recante Norme a tutela del consumatore.
4. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. mod.

Art. 9
Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa .

Art. 10
Comitato del mercato contadino

1. I partecipanti al Mercato Contadino possono costituire il comitato del mercato, coi seguenti compiti:
 - a) organizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie;
 - b) organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - c) elaborazione di proposte rivolte all'amministrazione comunale sul funzionamento del mercato.

Art. 11
Disciplina amministrativa e controlli


1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato contadino, secondo quanto previsto dall' art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Le dichiarazioni di inizio attività rese ai sensi del D. Lgs. 228/01 hanno effetto immediato.
3. L'occupazione del posteggio potrà avvenire solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
4. Il Mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto, del relativo regolamento approvato dal Consiglio comunale e del presente disciplinare, avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti di vendita, delle banche dati della Provincia.

Art. 12
Definizione delle competenze in materia di gestione organizzativa ai servizi comunali


1. Lo Sportello Unico Servizi alle Imprese è incaricato:
 - del controllo delle domande e dichiarazioni rese dai partecipanti al Mercato Contadino;
 - dell'individuazione del numero, della metratura e del posizionamento dei posteggi nell'area mercatale.
2. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:
 - della redazione e dell'aggiornamento delle graduatorie di mercato;
 - della rilevazione delle assenze;
 - dell'assegnazione dei posteggi alla spunta;
 - del controllo sul rispetto di quanto indicato nel regolamento di mercato e nel presente disciplinare;
 - del controllo sulle condizioni di fruibilità del mercato contadino da parte degli assegnatari di posteggio;
 - del procedimento sanzionatorio.
3. Sono fatte salve le competenze dei diversi Servizi Comunali non espressamente citati nel presente articolo.

MERCATO CONTADINO DATA OPERATORI

INGRESSO




OPERATORI


 AREA PARCHEGGIO n. 255 del 29-10-2012

ATTACCO LUCE

AREA PARCHEGGIO



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Nota: Le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.
 Il presente disegno è di proprietà della Comune di Pralognan-la-Valle.